

Ai Docenti coordinatori di classe
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Dsga (per gli adempimenti di competenza)
All'Ufficio didattica
Atti Albo/sito web

Oggetto: validità dell'anno scolastico 2025-2026 per la valutazione degli alunni - artt. 2 e 14 DPR 122/2009 - C.M. n. 20 del 04/03/2011 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135 .

La Circolare Ministeriale n. 20 del 04/03/2011 chiarisce i termini della validità dell'anno scolastico per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.

Fermo restando che si sottolinea l'importanza del tempo-scuola e la necessità di incentivare gli studenti ad una frequenza assidua e impegnata, la Circolare conferma quanto enunciato dal Regolamento della valutazione degli alunni (D.P.R. n.122 del 22/06/2009) e cioè che *"per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135, vigente dal 10 ottobre 2025, precisa all'art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 c. 14 "il comma 7 e' sostituito dal seguente: " Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.»;

Poiché l'anno scolastico ha una durata figurativa di 33 settimane, i numeri su cui calcolare i "tre quarti dell'orario personalizzato" e il limite massimo delle ore di assenza, ai fini della validità dell'anno scolastico, sono quelli riportati, distinti per biennio/triennio e per indirizzi di studio, i seguenti:

Per l'ammissione allo scrutinio finale è necessario aver partecipato alle attività didattiche per almeno il 75% del monte ore annuale. Coloro che hanno totalizzato ore di assenza pari al 25% del monte ore + 1 ora non possono essere scrutinati.

Liceo classico: Il monte ore annuale del biennio consta di 891 ore, quindi il numero massimo di assenze consentite è di 223 ore; per il secondo biennio e quinto anno il monte ore annuale è di 1023 ore quindi il numero massimo di assenze consentite è 256 ore. La scuola può prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Liceo scientifico: Il monte ore annuale del biennio consta di 891 ore, quindi il numero massimo di assenze consentite è di 223 ore; secondo biennio e 5° anno 990 ore annuali: numero massimo assenze consentite 248 ore.

Ciascun docente, in sede di scrutinio finale, propone il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e/o di recupero precedentemente attuate. Sono ammessi alla classe

successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.

I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio ed alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc);
- attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola.

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula. Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo individualizzato.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/2009).

Calcolo della percentuale delle ore di assenza

Sono computate come ore di assenza:

- entrate in ritardo (ad esclusione di quelle autorizzate dal DS all'inizio dell'a.s. su richiesta dei genitori);
- uscite in anticipo (ad esclusione di quelle autorizzate dal DS all'inizio dell'a.s. su richiesta dei genitori);
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o visite guidate;
- mancata partecipazione alle attività didattiche e formative di arricchimento dell'offerta formativa organizzate in orario curricolare.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, verranno annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro Personale e saranno sommate a fine anno. Il numero totale di ore totali di assenza effettuate dallo studente durante l'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. Il superamento del numero massimo di ore di assenza, tenuto conto delle deroghe, comporta il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale, che determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Commentato [IL1]:

Commentato [IL2]:

Nell'ottica della "personalizzazione" del monte ore annuale delle lezioni, con DELIBERA N. 3 CDD del 18/12/2023 si considerano assenze in deroga (da sottrarsi al monte ore annuale) le ore di assenza per:

Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto
- della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche.

Motivi personali e di famiglia

- rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;
- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado.
- visita programmata a genitori ristretti

Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socio-culturali:

- Nomadismo (Rom, Sinti ecc...) fino ad un massimo di 15 giorni;
- Alunni seguiti dai servizi sociali.

Motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore

- Uscite anticipate per attività sportive/artistiche] (* attività per le quali lo studente ha un regolare contratto) debitamente documentate richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza;
- partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate dalle federazioni sportive affiliate CONI
- Studente atleta di alto livello

Motivi religiosi:

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti. Deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l'interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come, ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per allerta meteo, per calamità naturali, per sciopero del personale scolastico, o per altri eventi eccezionali.

Per gli alunni che entrano a far parte dell'Istituto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una personalizzazione dell'orario nel seguente modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l'aggiunta delle ore frequentate presso l'altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza; b) qualora

non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il Consiglio di classe procederà all'applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

Presentazione documentazione

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque, tempestivamente documentate.

Comunicazioni allo studente e alla famiglia.

Con cadenza trimestrale e, comunque, prima degli scrutini intermedi e finali, verranno date dai coordinatori di classe informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia, affinché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Al di là delle norme in vigore e di conteggi percentuali, è comunque affidata alla responsabilità delle famiglie la presenza continuativa dei propri figli a scuola, evitando il più possibile entrate posticipate ed uscite anticipate e giustificando sempre le assenze il giorno del rientro.

I docenti coordinatori sono invitati a leggere ed illustrare il contenuto della presente circolare alla classe.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Ida Lenza

1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

